

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi di cui trattasi, come pure i prodotti e servizi in questione, non fossero simili e che quindi non sussistesse alcun rischio di confusione fra tali marchi.

Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

(Causa T-345/09)

(2009/C 256/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL (Autol, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda (Labastida, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 maggio 2009, procedimento R 1021/2008-1, con conseguente accoglimento della domanda di registrazione del marco comunitario «PUERTA DE LABASTIDA» (marchio denominativo) per le classi 29, 33 e 35;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BODEGAS Y VIÑEDOS PUERTA DE LABASTIDA, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PUERTA DE LABASTIDA» (domanda di registrazione n. 004473278), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 29, 33 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA, S. Coop. Ltda

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «CASTILLO DE LABASTIDA» (n. 617 137), per prodotti appartenenti alla classe 33; marchio denominativo comunitario «CASTILLO LABASTIDA» (n. 23 382), per prodotti appartenenti alla classe 33, e marchio denominativo comunitario «CASTILLO LABASTIDA» (n. 3 315 566), per servizi appartenenti alle classi 35, 39 e 43

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 42 e 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 1° settembre 2009 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (BAÑOFTAL)

(Causa T-346/09)

(2009/C 256/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2009, procedimento R 795/2008-1;

— condannare alle spese il convenuto o comunque la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; e

— in subordine, rinviare la controversia all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso